



COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO

Provincia di Treviso

REGOLAMENTO COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

(art. 148 del D.Lgs 42/2004, art. 45 *nonies* della L.R. 11/2004,
D.G.R.V. 2037/2015 - Allegato A)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 28/11/2019

REGOLAMENTO COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

(art. 148 del D.Lgs 42/2004, art. 45 *nonies* della L.R. 11/2004, D.G.R.V. 2037/2015 - Allegato A)

Art. 1 – Istituzione della Commissione Locale per il Paesaggio

1. Al fine di garantire un'adeguata tutela del paesaggio e degli immobili sottoposti a vincolo ai sensi della parte terza del D.Lgs. 42/2004, viene istituita nell'ambito del Comune di San Pietro di Feletto in osservanza delle leggi e direttive regionali vigenti, la Commissione Locale per il Paesaggio di supporto all'Ufficio Paesaggio al quale sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica.
2. Il Comune di San Pietro di Feletto è delegato all'esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia paesaggistica a fronte di deliberazione di Giunta Regionale n. 2495 del 14/12/2010, avendo dimostrato di possedere i requisiti richiesti dalla Regione Veneto per l'esercizio di tali funzioni, così come previsto dall'art. 146, comma 6, del D. Lgs. 42/2004 ed esplicitati nella D.G.R. n. 835 del 15/03/2010, ovvero requisiti strutturali e professionali (Ufficio appositamente istituito allo scopo composto da personale competente), giusto Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio n. 134 del 20/12/2010.
3. L'ente trasmette alla Giunta Regionale copia del provvedimento istitutivo della Commissione Locale per il Paesaggio, delle nomine dei membri, nonché copia dei provvedimenti relativi ad eventuali modifiche. Il provvedimento di nomina dà atto della valutazione comparativa relativa agli specifici titoli di studio, esperienza e professionalità nella materia.

Art. 2 – Competenze della Commissione Locale per il Paesaggio

1. Sono soggetti all'esame della Commissione gli interventi riguardanti:
 - a) le istanze ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004;
 - b) le istanze di accertamento di compatibilità ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004 relative ad interventi edilizi che alterino l'aspetto esteriore dei luoghi ricadenti all'interno di ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004.
2. Ai sensi dell'art. 11, comma 10, del DPR n. 31 del 13/02/2017 il parere della Commissione locale per il paesaggio non è obbligatorio nel procedimento autorizzatorio semplificato.
3. La Commissione Locale per il Paesaggio valuterà la compatibilità degli interventi oggetto delle succitate istanze con le caratteristiche ambientali e paesaggistiche dell'ambito e del contesto in cui si inseriscono.

Art. 3 – Composizione della Commissione Locale per il Paesaggio

1. La Commissione è composta dal Responsabile del Servizio competente o da un suo delegato in qualità di presidente (membro di diritto) e da n. 2 (due) componenti effettivi individuati sulla base di candidature pervenute al Comune a seguito di apposito avviso pubblico.
2. L'avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune e all'albo pretorio.
3. I membri sono nominati dalla Giunta Comunale, sulla base di un'istruttoria tecnica predisposta dall'Ufficio Paesaggio, individuando nominativi con competenze e professionalità armonicamente equilibrate per garantire un'adeguata interdisciplinarietà all'interno della Commissione.
4. Le suddette candidature dovranno essere corredate da dettagliato curriculum in cui verrà documentata la pluriennale e qualificata professionalità ed esperienza nella materia della tutela del paesaggio.
5. Possono essere nominati componenti della Commissione:
 - a) professori e ricercatori universitari nelle materie storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, urbanistiche, agronomico-forestali, geologiche e analoghe;
 - b) professionisti che siano iscritti agli albi professionali con pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela del paesaggio, di pianificazione territoriale e progettazione del territorio, in materia agronomico-forestale, geologica e analoghe, muniti di diploma di laurea specialistica o equivalente attinente alle medesime materie;
 - c) dipendenti pubblici in possesso di laurea specialistica nelle materie di cui alla lett. b), o che siano responsabili, da almeno cinque anni, di una struttura organizzativa della pubblica amministrazione con competenze su temi attinenti al paesaggio.

Art. 4 – Elementi di incompatibilità

1. La carica di componente della Commissione Locale per il Paesaggio è incompatibile con quella di componente della Commissione edilizia e/o urbanistica se svolte contestualmente e nel medesimo ambito territoriale.
2. Ferme restando le norme vigenti in materia di incompatibilità e le norme deontologiche proprie di ciascun ordine professionale, non possono essere nominati a far parte della Commissione:
 - a) coloro che fanno parte di organi elettivi dell'Amministrazione Comunale (Consiglio e Giunta) e loro parenti ed affini fino al 4° grado;
 - b) i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere parere specifico ed autonomo sulle stesse pratiche sottoposte all'esame della Commissione;
 - c) parenti di primo, secondo, terzo e quarto grado, affine, adottante o adottato, di altro componente la Commissione stessa.

Art. 5 – Modalità di funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio

1. La convocazione della Commissione è disposta dal Presidente (o da un suo delegato), con avviso ai componenti fatto pervenire almeno tre (3) giorni prima della riunione.
2. Per la validità delle sedute della Commissione devono intervenire il Presidente (o suo delegato) e i due componenti.
3. Le riunioni non sono pubbliche; la Commissione, tuttavia, può ammettere, qualora ne ravvisi la opportunità, l'audizione dei professionisti autori dei progetti o dei privati firmatari delle domande di permesso di costruire sia a seguito di apposita istanza dei medesimi che su richiesta della Commissione stessa.
4. La Commissione si esprime sui progetti, esaminati secondo l'ordine di ricevimento. Essa può effettuare sopralluoghi se risulta utile per un più approfondito esame dell'intervento ed al fine di acquisire tutti gli elementi necessari per una esatta valutazione delle opere per le quali è richiesto il parere.
5. I pareri della Commissione sono assunti a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o del suo delegato. Detti pareri devono sempre essere motivati.
6. Può partecipare alle sedute della Commissione il responsabile del procedimento, senza diritto di voto. Il presidente può designare un funzionario o un istruttore a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante della Commissione.
7. I componenti della Commissione non possono prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri diretti ed indiretti, di loro parenti ed affini sino al quarto grado. Qualora si verificasse detta circostanza il componente è tenuto a segnalare l'incompatibilità, astenendosi altresì dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio relativi all'argomento stesso. Dell'osservanza di tale obbligo di astensione deve essere presa nota nel verbale.
8. Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione:
 - a) partecipi in qualsiasi modo all'istanza d'esame presentata;
 - b) sia proprietario o possessore o usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione;
 - c) appalti la realizzazione dell'opera;
 - d) quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.
9. I processi verbali delle adunanze sono scritti su apposito registro del segretario della Commissione e devono contenere la motivazione del parere espresso e possono essere espresse valutazioni e/o dichiarazioni di voto dei singoli commissari.
10. In caso di non unanimità devono anche essere riportati i voti ottenuti (favorevoli, contrari, astenuti) e le eventuali dichiarazioni di voto.

11. I verbali delle adunanze sono firmati da tutti i componenti presenti della Commissione e dal segretario della Commissione.

Art. 6 - Durata e compensi della Commissione

1. I membri della Commissione durano in carica per la durata del mandato elettorale, e comunque non più di cinque anni, e sono rieleggibili una sola volta.
2. Alla scadenza del termine la Commissione si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova commissione e comunque non oltre quarantacinque giorni dalla scadenza del mandato.
3. I componenti decadono dalla carica quando risultino assenti senza giustificata motivazione a tre sedute consecutive o per incompatibilità sopravvenuta. La decadenza è dichiarata con atto della Giunta Comunale che, contestualmente, provvede alla loro sostituzione.
4. Il soggetto nominato in sostituzione del commissario decaduto o dimissionario, deve avere i requisiti previsti all'art. 3 del Regolamento e rimanere in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione.
5. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 183, comma 3, del D.Lgs 42/2004, si precisa che la partecipazione alla Commissione è assicurata nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni interessate, non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso e, comunque, da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.